

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1975

che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/221/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dal Granducato del Lussemburgo,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 16 della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente prima del 1° gennaio 1974 in almeno uno degli Stati membri non soggiacciono, dopo il 31 dicembre 1975, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, nella Comunità;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della succitata direttiva stipula che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando che il Granducato del Lussemburgo ha sollecitato tale autorizzazione per un numero di varietà di alcuni cereali;

considerando che le varietà di cui trattasi di avena sono della forma invernale; che le varietà di cui trattasi di mais hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 300; che è noto che le forme invernali di avena, le varietà di frumento duro come pure le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 300 non sono

ancora attualmente idonee ad essere coltivate nel Granducato del Lussemburgo (articolo 15, paragrafo 3 c), secondo caso della succitata direttiva);

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta del Granducato del Lussemburgo relativa all'insieme di queste varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a vietare la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1976 su tutto il suo territorio:

CEREALI

1. *Avena sativa* L.

Crin Noir

Maris Osprey

2. *Triticum durum* L.

Appulo

Belfuggito

Belvedere

Conte Morando

Eliodoro

Lambro

Valgiorgio

Valsacco

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

3. *Zea mais*

Asgrow ATC 35 A
ASX 92
ATC 39
Bled
Cargill Aire 504
Cargill Sud 556
Cise X 5
Cise X 7
Coral
Dekalb KR 637
Dekalb KR 638
Dekalb XL 14
Dekalb XL 15 A
Dekalb XL 44
Dekalb XL 45 A
Dekalb XL 61
Dekalb XL 75
Dekalb XL 364
Dekalb XL 640 A
Emerald
Föhn LG 15
Funk's G 44
Funk's G 350
Funk's G 68227 Waxy
Funk's G 69930
Funk's G H.O. 605
Funk's G Pilot
Golden UC 1900
INRA 361

Lydia
Mercurio
Mistral LG 13
Morava
Nike U 383
NK 53 SP
Odra
Pag 64
Petula
Provence 610
RX 70
RX 80
Star 304
Strength UC 8800

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

Il Granducato del Lussemburgo comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1975.

Per la Commissione

G. M. THOMSON

Membro della Commissione